

CARCERE RIFORMABILE?
**Uno sguardo da *Il Ponte* sulla riformabilità
democratica del carcere**

MASSIMO PAVARINI *

1.

La ristampa anastatica del fascicolo n. 3 del 1949 della rivista *Il Ponte* merita di essere lodata come la migliore iniziativa culturale e politica in tema di carcere e pene legali di questi ultimi anni in Italia. Lo affermo con convinzione e debbo complimentarmi con l'Amministrazione penitenziaria per avere accettato la proposta di Marcello Rossi, direttore della rivista *Il Ponte*.

Conoscevo questo numero monografico da tempo, da quando Guido Neppi Modona me ne aveva raccomandato la lettura, a metà degli anni settanta. Ero allora impegnato unitamente all'amico Dario Melossi in quel lavoro di penologia revisionista che sarebbe poi stato pubblicato come *Carcere e fabbrica* e Franco Bricola, con cui tanto Dario che io ci eravamo laureati, ci suggerì di rivolgerci a Neppi Modona, il solo nel panorama accademico del tempo, che poteva offrire una competenza storiografica dell'istituzione carceraria. Così nei ripetuti soggiorni in Torino per discutere le nostre idee così poco ortodosse, almeno per il mondo dei penalisti, tra i molti utili suggerimenti e suggestioni culturali, Guido ci invitò a leggere questo numero de *Il Ponte*, che probabilmente da ben pochi consultato giaceva impolverato anche nella ricca biblioteca dell'Istituto giuridico A. Cicu di Bologna. Per altro, Melossi ed io, eravamo già avvezzi a leggere libri "dimenticati": in questi stessi anni, sulla sola indicazione offerta in nota da Dobb in *Storia del Capitalismo*, nella biblioteca della London School of Economics, scoprimmo «le grand livre» (come dirà Foucault in *Sorvegliare e punire*) di Rusche e Kirchheimer,

* Professore ordinario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Bologna.

Punishment and Social Structure del 1933 ed entusiasti lo traducemmo e pubblicammo per i tipi de *Il Mulino*.

Insomma: lessi quel fascicolo de *Il Ponte* all'inizio della mia peregrinazione culturale per l'arcipelago penitenziario e lo ho riletto in questi giorni, dopo trent'anni scientificamente quasi unicamente votati alla ricerca su questa modalità di punire legalmente. A distanza di tanto tempo, riconfermo l'originaria impressione: una grande testimonianza morale e politica, la più elevata espressa dalla classe politica italiana in democrazia, questo è indubbio; ma per me interessante più per quello che non dice che per quello che esplicita. Lo sguardo da *Il Ponte* certo consente di scorgere un orizzonte sul carcere e le pene legali più ampio di quanto non sarà consentito scorgere in seguito nel dibattito politico in Italia. Ma ciò nonostante, uno sguardo "limitato", con numerose aree indistinte. E queste sono proprio quelle che si relazionano intimamente con la questione politica della riforma democratica della pena privativa della libertà. Il meglio della intelligenza antifascista, che quella modalità di castigare aveva personalmente sofferto, e che negli anni in carcere aveva giurato che riacquistata la libertà, si sarebbe adoperata perché la preoccupazione primaria della nuova Italia democratica fosse la riforma di quella insopportabile vergogna che era (ed è) la galera; queste elevate coscienze morali dei Padri dell'Italia democratica che sono in grado di dire tutto il male possibile del carcere – e non è piccola virtù, stante che questa istituzione è per eccellenza oggetto di bugie e non sempre di quelle "pietose" – di fronte al tema politico della riforma, o meglio del "che fare", improvvisamente appaiono confuse e alla fine assai povere di suggerimenti.

Indicazioni in questo senso si erano già avute nella discussione in Costituente in cui a fronte del grande respiro nel dibattito su tanti decisivi profili della riforma democratica, si doveva registrare la relativa povertà, quando in questione fu il diritto del Principe democratico di punire. Dibattito, diciamolo, non particolarmente esaltante in cui la sola posizione che emerge con coerenza è quella che si vuole (o si sarebbe dovuto) vincere, espressa dal retribuzionismo di un solitario gigante come Bettiol, ma a cui ci si contrappone ingenuamente, praticamente ignorando tutto quanto passava di meglio nel mondo, oscillando incerti tra suggestioni di reintegrazione sociale attraverso i lavori forzati sul modello sovietico e astoriche riproposizioni di teorie canoniste dell'emenda e retorici compromessi tra tendenze scientifiche riconducibili (e siamo al metà del XIX

secolo!) alla Scuola Classica e alla Scuola Positiva di diritto penale. Il tutto fortemente e diffusamente corroborato da un altezzoso disprezzo nei confronti delle scienze sociali.

Il passaggio dalla coraggiosa e sofferta denuncia alla proposta politica insomma viene a mancare, è sempre mancato nella riflessione politica che ha posto le fondamenta alla nostra democrazia. E chissà se quella origine non abbia poi pesato su tutta la storia democratica a venire, se dopo 74 anni ancora aspettiamo una legge penale «non fascista». Il sistema delle pene si collocò allora nello spazio della irrimediabilità politica, meritevole solo di alcuni ritocchi cosmetici.

2.

Le posizioni che emergono dalla lettura dei contributi pubblicati nel fascicolo n. 3 del 1949 de *Il Ponte* sono sul punto della riformabilità (meglio: irrimediabilità) del sistema delle pene e in particolare del carcere relativamente facili da individuare.

Le voglio ripercorrere per punti:

1.1. Il carcere sofferto dagli antifascisti è un carcere fascista, ma l'orrore di quella pena non è solo né prevalentemente imputabile al fascismo. Per alcuni, la sua oscenità viene da più lontano (storicamente, dallo Stato liberale autoritario), per altri questa gli appartiene quasi geneticamente.

1.2. Qualsiasi finalità di utile sociale si voglia attribuire al diritto dello Stato di punire (e nessuno mette in dubbio che la società debba difendersi dalla criminalità), il carcere non sembra idoneo a perseguirla. Con il linguaggio a noi più prossimo, possiamo dire che in molti contributi emerge una posizione di disincanto, quella che matura dalla consapevolezza che i fini ideologici di legittimazione del diritto di punire non si realizzano nelle funzioni materiali, ma nel suo "rovesciamento" come amerebbe dire Foucault: il carcere non rieduca, ma desocializza; non emenda, ma perverte; non difende socialmente, ma produce e riproduce la cultura criminale; ecc.

1.3. In tutti i contributi – scritti da sensibilità politiche anche diverse – si nega che la riforma del carcere possa realisticamente risolvere questa contraddizione tra scopi di legittimazione e funzioni materiali. Qualsiasi legge anche la migliore delle possibili, nei fatti si mostrerà inefficace, perché la schiavitù (e il carcere è schiavitù) è nella sua essenza e si

realizza nella sue funzioni materiali come perversione delle coscienze. Sovente emerge il parallelismo tra dittatura e carcere, tra privazione delle libertà nel fascismo e privazione delle libertà nel carcere. È il punto di consapevolezza critica più elevato che emerge dalla lettura de *Il Ponte*. La contraddizione tra carcere e democrazia se non può essere risolta, può solo essere eventualmente contenuta, attraverso una politica di modernizzazione ed umanizzazione.

1.4. Alcuni autori radicalizzano ulteriormente le posizioni. Alla luce del dibattito a noi più prossimo, possiamo dire che alcuni già militano nella schiera degli abolizionisti del carcere: «È più facile liberarsi del carcere che pensare di recuperarlo ad una funzione democraticamente accettabile». Salvo non avere poi alcuna idea realistica e/o democraticamente accettabile con cui rimpiazzare quel vuoto. Alcuni – vittime di un improvviso sonno della ragione – sembrano vagheggiare un modello correzionalistico consegnato definitivamente ai saperi-poteri scientifico-pedagogici; altri, più avvertiti dei rischi di una deriva penale-amministrativa, regrediscono – nella logica del male minore – all'idea della pena severa, ma certa, finendo per proteggersi nel porto del retribuzionismo legale; altri ancora, invocano pene brevi (sul modello, diremo oggi, dello *shock system*), seguito dall'edificazione di una sorta di Città del Sole della devianza criminalizzata capace di autoregolarsi sui criteri della vecchia "casa di lavoro".

1.5. Infine: i più si limitano a suggerire – in verità con ben poca convinzione – qualche modesta correzione nella logica della riduzione del danno: un vitto migliore, una nuova edilizia penitenziaria, un po' più di istruzione; ecc.

3.

La povertà della proposta politica è in qualche modo comprensibile anche alla luce di alcune deficienze di fondo nell'analisi stessa di cosa sia il carcere.

Sottolineerei almeno due rilevanti assenze – sorta di veri "vuoti" culturali prima ancora che politici – nell'analisi critica del sistema delle pene.

1. Latita ogni percezione sociale del sistema penale. Ti aspetteresti, almeno per le personalità di formazione e militanza marxiste e socialiste, una qualche intelligenza della fun-

zione di classe del sistema della repressione legale, e quindi di riflesso una lettura sociale dell'intera questione criminale. Essa non traspare neppure in filigrana: proprio non c'è. La questione penale vive autonomamente dalla questione criminale, che essendo essenzialmente una questione sociale consentirebbe almeno di leggere anche il carcere in una prospettiva politica di riforma sociale. Sappiamo come il carcere sia intimamente relazionato fino dalle sue origini con la questione del governo delle classi subalterne e quello sofferto dall'intelligenza antifascista fu una istituzione determinante nella produzione e riproduzione di rapporti di egemonia capitalistica nell'avvento della società di massa. Nessuno sembra avvedersene: la criminalità (ovviamente quella "comune", certo solo intravista) è ancora intesa come "segno di Caino", come qualche cosa di riconducibile alla malvagità umana. In ciò è dato constatare un arretramento culturale rispetto alle posizioni espresse dalla stessa Scuola Positiva e in particolare dal movimento del Socialismo giuridico.

2. L'isolamento imposto dal Fascismo si traduce anche in un certo provincialismo culturale che pesa negativamente anche sulle intelligenze migliori e più aperte. Voglio dire, che nelle decadi degli anni trenta e quaranta la sociologia aveva già offerto nuovi modelli esplicativi della questione criminale, assumendo la devianza criminale e la reazione alla stessa come fatti sociali. La mancata conoscenza di tutto ciò finisce per togliere ossigeno vitale alla fantasia politica, privando l'intelligenza riformatrice del solo spazio possibile per immaginare una normalità diversa dalla allora presente realtà. Per altro, già da tempo la scienza giuridico-penale aveva palesato una incapacità di autoriflessione critica sul proprio oggetto, determinando quel divorzio mai più ricucito con un modello integrato di scienza penalistica. Sotto il dominio di quell'orizzonte culturale, l'orrore del sistema delle pene e del carcere è qualche cosa che può solo essere denunciato, ma non risolto in chiave riformistica. E gli effetti di un lungo isolazionismo culturale non si sentono solo con riferimento ai progressi della riflessione scientifica; dalle pagine de *Il Ponte* trapela anche una mancata conoscenza di quanto altrove già da tempo si era sperimentato, ad esempio in tema di alternative alla pena detentiva.

Sul punto posso concludere: lo sguardo da *Il Ponte* sul pianeta della penalità registra il livello più esplicito e sincero di indignazione morale e di denuncia politica dell'incompatibilità tra questo e la coscienza liberale e democratica [per inci-

so invito a ripensare alle "terribili" pagine in cui, da più autori, si affronta il tema della tortura come pratica diffusa di inquisizione penale non certo solo riservata alla dissidenza politica]. Ma appunto: indignazione morale e denuncia politica. Un urlo lancinante – «mai più» – a cui fa seguito l'afasia. Una specie di sofferto imbarazzo per non trovare il modo di indicare politicamente come la democrazia appena conquistata possa liberarsi da quella presenza scandalosa.

4.

Per lungo tempo ancora, praticamente fino alla legge 354 del 1975, il tema del carcere rimarrà nel ripostiglio delle cose dimenticate dalla politica.

Lo scopo special-preventivo progressivamente comincia a ad emergere, a far corso dalla metà degli anni sessanta, nel dibattito dei penalisti e nella stessa giurisprudenza di legittimità delle leggi, ma in una logica avulsa però dal tema politico della riforma. Affermare che la pena e quindi anche il carcere debbono tendere alla rieducazione del condannato, serve solo a trovare un puntello costituzionale nella costruzione dogmatica del sistema penale; la Corte Costituzionale, poi, con una dose massiccia di realismo, presto sposa la tesi della polifunzionalità della pena [posizione che pur con alterne vicende e qualche significativa eccezione è possibile riscontrare fino ai giorni nostri], che in buona sostanza consente di "aggirare" le difficoltà avvertite come "politicamente" insuperabili di fronte ad un sistema sanzionatorio intransigentemente ostile ad ogni finalità special-preventiva.

Ma direi di più: fino ai primi anni settanta, la questione penale rimane gelosamente circoscritta al solo cenacolo degli addetti ai lavori, vale a dire prevalentemente all'accademia e quanto questa trova timida rappresentanza all'interno del sistema politico. Il tema della riforma penale non entra di fatto nell'agenda della politica in senso proprio e quindi in buona sostanza non sperimenta una sua decantazione democratica. Si sa, questa è una vecchia questione: le élite intellettuali mantengono una egemonia sul tema della giustizia penale – non pienamente giustificata dalla natura sovente tecnica delle questioni connesse – che se da un lato sembra tutelare la politica criminale e penale da derive populiste e giustizialiste, dall'altro lato priva di una fondazione socialmente condivisa il

diritto di punire. Ricordo una conversazione di molti anni fa con Pietro Ingrao, nella quale si rifletteva sulla cultura della pena: egli era persuaso che la stragrande maggioranza dei "compagni", tanto nella base quanto tra i quadri del Partito Comunista Italiano del tempo, condividesse un'idea vendicativa del castigo legale. Certo non si compiaceva di ciò, ma era portato ad attribuire questo sentimento diffuso nei ceti popolari ad una sudditanza culturale (gramscianamente: egemonia) alle classi dominanti. È possibile, ma questo non attenua le responsabilità politiche di non essere stati in grado di produrre un mutamento culturale.

Solo con gli anni settanta del secolo scorso, per la prima volta la questione carcere entra nel cono di luce della riforma (per altro non solo per il periodo democratico, perché la riforma penitenziaria liberale di Petitti de Roreto e in seguito quella fascista di Rocco non furono mai riforme, in nulla di sostanziale innovando rispetto al passato).

Esiste già una ricca letteratura critica che ha messo in evidenza le ragioni del repentino fallimento della legge 354/75, e che quindi ha colto le contingenze politiche che portarono presto alla contro-riforma penitenziaria. *In primis* l'emergenza terroristica. Di queste non mi interessa nuovamente discutere. Credo, invece, sia importante cogliere un dato di fondo che invece sovente si trascura.

Direi che lo spirito della riforma carceraria del 1975 soffre di una sorta di discrasia storica con effetto paradossale: sia pure timidamente e contraddittoriamente immagina una possibile per quanto progressiva riduzione della centralità del carcere in una prospettiva politica di realizzato e maturo *welfare*, cioè nella diffusione di politiche di ulteriore inclusione sociale, esattamente nel momento in cui si registra la crisi di questo modello di sviluppo.

Con gli anni sessanta del secolo passato, la riforma penale si orienta nel mondo occidentale verso l'orizzonte della decarcerizzazione, come ad un destino necessario e auspicabile. Diversione processuale, pene sostitutive, misure alternative segnano il percorso riformista e progressivo di "liberazione dalla necessità del carcere". La stessa legge di riforma penitenziaria italiana del 1975 – certo in pietoso ritardo sulle politiche penitenziarie già da tempo avviate in altri paesi – fiduciosamente si cimenta – pur tra mille difficoltà e contraddizioni – nel perseguimento dell'obiettivo del carcere come *extrema ratio*, prima tappa del dissolvimento del dominio del

grande internamento penale. L'idea (appunto: l'idea) della *decarceration*, ancora una volta, è in sé semplice, come apparve semplice quella che ispirò l'invenzione del carcere due secoli prima. Lo scopo dell'integrazione sociale del condannato non necessita più di pratiche correzionali attraverso la privazione della libertà, ma attraverso la diretta presa in carico del deviante nella *community*, nel sociale o come amiamo esprimerci in Italia nel "territorio". Un sociale ordinato e ricco di reti offerte e organizzate dallo Stato del *welfare*.

Il giudizio di affidabilità per meritare "altro" dal carcere non si costruisce più o prevalentemente su un giudizio prognostico di non recidività offerto dal carcere. L'"altro carcere" – cioè la penalità nella libertà – si guadagna per valutazioni di affidabilità situazionale. L'"altro carcere" è lo *status* penale che spetta a coloro che possono essere comunque presi in carico dal sociale, perché più ricchi, o meglio meno poveri di altri, di "capitale" sociale.

L'idea – ripeto: l'idea – che la disciplina oramai fosse definitivamente nel "sociale" e che pertanto non necessitasse più di essere coattivamente concentrata negli spazi del carcere, riconosciamolo, fu ed è una apprezzabile idea, soprattutto per il pensiero democratico e progressista. Ma non fu solo sogno, fu anche e per alcune decadi una meta intravista come realistica... quasi a portata di mano. Essa si tradusse, sia pure contraddittoriamente, in azione sociale e politica. Conobbe anche i suoi meritati successi. In Italia, per ragioni in tutto analoghe a quelle sopra riportate, una legge decretò di autorità la chiusura degli ospedali psichiatrici. La penalità nella libertà, in molti contesti occidentali, raggiunse un peso quantitativo superiore a cinque volte quello della penalità attraverso la privazione della libertà.

L'epoca d'oro della decarcerizzazione – ovvero dello scambio disciplinare tra istituzione totale e "territorio" – progressivamente si alienò dall'idea che la sola integrazione possibile fosse quella che passa attraverso la disciplina penitenziaria. E da quella originaria ossessione disciplinare coerentemente si allontanò, nel senso che essa sempre più apparve come insensata perché storicamente superata. La socializzazione della marginalità nello stato sociale si cementa oramai sull'imperativo del *to care*, del farsi carico della problematicità sociale in termini oramai solo o prevalentemente assistenziali. Il sofferente psichiatrico, il giovane tossicodipendente, il *drop out*, il piccolo illegale metropolitano, possono oramai essere norma-

lizzati attraverso la rete dei servizi, con un investimento aggiuntivo di capitale sociale, confidando anche – e questo fu un imperdonabile errore, ma appunto col senno di poi – che l'area della marginalità sociale dovesse progressivamente nel tempo restringersi.

Dissentito invece dai più che sostengono che solo nel 1986, con la Gozzini si porterà a definitivo compimento lo spirito della riforma penitenziaria del 1975. Personalmente ho sempre ritenuto che la "riforma della riforma" del 1986 si sia mossa in una prospettiva diversa, ovvero quella di una differenziazione trattamentale per ragioni di pericolosità, da un lato, e di una flessibilizzazione della pena (anche) in fase esecutiva per esigenze endoprocessuali e di governo del carcere (come rispondere, ad esempio, all'emergenza del sovraffollamento), dall'altro, ma in una logica che realisticamente non confida in una capacità del sociale di farsi carico, nello scambio penitenziario, di quanto abbandonato dal carcere stesso. Oramai la decarcerizzazione non si determina più in una prospettiva inclusiva, ma per necessità premiali da quella svincolate percorre la strada della sostanziale ineffettività sanzionatoria... ma appunto paradossalmente: la freccia non raggiunge mai il tallone di Achille. Per quanto "altro" dal carcere sia sempre più l'assenza di pena, la crisi dello stato sociale nella dimensione della globalizzazione continuerà a fare lievitare la popolazione detenuta. La Saraceni-Simeone e il c.d. indultino negli anni a seguire soffriranno e radicalizzeranno questa tendenza: una rinuncia a dare esecuzione alle pene incapace però di contenere la lievitazione dei tassi di carcerizzazione.

Il *gap* temporale si tramuta così tragicamente in uno storico: al di fuori di una cultura e di una prassi di sviluppato stato sociale il carcere rimane, nel senso che è, semplicemente "irrimediabile". Il che non significa che il carcere non cambi.

5.

E siamo al presente.

La letteratura penologica conviene su un punto decisivo. Il solo spazio di riformabilità del carcere è quello offerto da una prospettiva politica orientata se non al definitivo superamento della pena privativa della libertà, certo ad un sua progressiva riduzione (qualitativa e quantitativa) nelle politiche penali.

Nel contempo, non esistono modelli storicamente realizzati (per quanto per ragioni diverse insoddisfacenti quando non fallimentari), che abbiano posto la riduzione/superamento del dominio carcerario al di fuori della politica dello "scambio disciplinario" tra istituzione totale e *community*. Ma nel presente non esistono neppure strategie che possano "immaginare" altri percorsi.

Sembra pertanto che il tema della riformabilità del carcere – nel senso appunto di un suo superamento – si iscriva all'interno delle sole politiche inclusive dello stato sociale. E nel presente, e non solo e né prevalentemente in Italia, queste politiche sono assenti. Nelle politiche neo-liberiste oggi imperanti si producono culture e prassi volte tanto alla produzione di nuova esclusione sociale, quanto al governo della stessa attraverso l'esclusione istituzionale. E non solo il contenitore penitenziario vede crescere esponenzialmente la sua clientela, ma è il paradigma segregativo in sé che incontra una nuova vitalità, lasciando al alcuni immaginare un possibile parallelismo con le politiche del "grande internamento" sette-ottocentesco: si ponga mente, per quanto concerne l'Italia, all'esperienza delle comunità terapeutiche per i tossicodipendenti e ai centri di permanenza temporanea per gli immigrati irregolari. È il modello carcerario a trionfare segnando il passaggio da un *Wel-fare* ad un *Prison-fare* nelle politiche sociali.

Il carcere rimane strumento di politica sociale; nella sua epifania sette-ottocentesca fu strumento, per quanto rozzo, di inclusione sociale perché operò come modalità di disciplinamento forzato alle nuove necessità disciplinari; oggi, come superstita agenzia di presa in carico di quanto non è più possibile o non si vuole altrimenti includere socialmente, finisce per supplire funzionalmente alla crisi delle "altre" agenzie assistenziali. Ma ancora una volta: le ragioni del carcere non appartengono al carcere. E così pure le possibilità di una sua riforma non si sviluppano al suo interno, ma si determinano al di fuori delle sue mura.

Oggi il carcere è irrimediabile, perché sono venute a cessare le condizioni economiche, sociali e politiche di un suo estinguersi. Di più: le nuove condizioni economiche, sociali e politiche colgono nel carcerario e nel suo proliferare la funzione supplente alla crisi delle politiche di inclusione sociale. Certo la presenza del carcere oggi, nella post-modernità, comporta anche mutamenti nel sistema della penalità consegnatoci dalla modernità. E in ciò certo il carcere cambia ed è

destinato a mutare ancora più nel prossimo futuro. Un carcere da *mass imprisonment society* è un carcere "diverso", che sempre più sarà portato a legittimarsi per scopi di neutralizzazione selettiva, da un lato, e ad organizzarsi amministrativamente per cercare una qualche compatibilità sistemica con i processi crescenti di esclusione sociale, dall'altro lato. Ma questi aggiustamenti temo che realizzeranno al di fuori di una strategia riformatrice.

6.

A distanza oramai di mezzo secolo e più, lo sguardo critico sul pianeta carcere oggi ritorna alle posizioni testimoniate sulla rivista *Il Ponte*. Come allora siamo capaci di denunciare lo scandalo, ma come allora, anche se per ragioni storiche così diverse, alla fine ci sentiamo impotenti nell'indicare una soluzione politicamente praticabile per non dare più scandalo.

Per altro la presente situazione è ulteriormente aggravata dalla maturata consapevolezza che il passaggio oggi in atto da una democrazia rappresentativa ad una di opinione, non può più illuderci che una élite intellettuale possa osare una riforma illuminata contro l'opinione dei più o contro l'assenza di una opinione pubblica. Non mi sembra che ci sia più spazio per la vecchia astuzia giacobina (e per questo non me ne voglia, l'amico Luigi Ferrajoli), se mai spazio effettivo c'è stato anche nel passato.

Oggi il tema della penalità deve essere socialmente costruito. «Perché il principe può punire e entro quali limiti può castigare e con quali pene» necessita di una rinnovata fondazione pattizia, democraticamente condivisa. In fondo questa era la grande speranza dei padri della democrazia che avevano sofferto la pena legale; una speranza che in quanto vissuta aristocraticamente, si è rivelata nel tempo illusoria.